

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6593 del 15/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto destinato ad attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche ubicato in Via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6789 del 12/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per impianto destinato ad attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche ubicato in Via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, Comune di Bologna (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BOLOGNAFIERE S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sito a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-4915 del 16/10/2020, con scadenza di validità in data 25/10/2035, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 431277 del 26/10/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bologna.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2020-4915 del 16/10/2020, con scadenza di validità in data 20/10/2035 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la BOLOGNAFIERE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La BOLOGNAFIERE S.p.A., C.F. e P.IVA 00312600372, con sede legale a Bologna, in via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di BOLOGNAFIERE S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/5/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 91124 del 24/5/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 21282/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 114184 del 29/6/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Bologna con propria nota agli atti di Arpae con prot. 149933 del 4/9/2023, ha trasmesso al proprio S.U.A.P. e a questa Agenzia una richiesta di integrazioni documentali per la matrice ambientale impatto acustico.
- La BOLOGNAFIERE S.p.A., con proprie note acquisite agli atti di Arpae ai prot. 178632 e 178640 del 20/10/2023 ha presentato le integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota prot. 736243 del 7/11/2023 agli atti di Arpae prot. 188470 del 7/11/2023, ha trasmesso il parere urbanistico favorevole comunale unitamente al nulla osta acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche della matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 12/12/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della BOLOGNAFIERE S.p.A. ubicato in Via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127,
Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.),
“scarico di acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre
ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche di
dilavamento non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A.
prot. n. 73417 del 1/9/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 340191
del 2/9/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente
Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
presentata al SUAP di Bologna in data 24/2/2020 (confluita nella pratica Sinadoc 8886/2020).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al
S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/5/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 21282/2023. Documento redatto in data 12/12/2023



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale

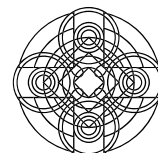
Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 340191

DEL 2.09.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Bolognafiere S.p.A.” – Viale della Fiera n. 20 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 86874/2020).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota dell'1.09.20, prot. n. 73417, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Bolognafiere S.p.A.”, relativamente all'insediamento sito in viale della Fiera n. 20 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73417

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **19/12/2018** Num. prot.: **0116403**
PA&S 30/2020

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
Pec: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**
Modifica sostanziale di AUA vigente per la matrice scarichi in Fognatura
Comune di Bologna - PG n. 86874/2020.
Richiedente: FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuliani Giovanni in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE**" con sede legale e ubicazione dell'insediamento esercente l'attività di organizzazione di eventi fieristici in via della Fiera 20 in Comune di Bologna;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ La società risulta in precedenza autorizzata con atto adottato da ARPA – AACM con DET-AMB-2020-3645 del 30/07/2019;
- ✓ l'area fieristica ha scarichi di tipo domestico provenienti da servizi igienici, scarichi di acque meteoriche e di dilavamento;
- ✓ i punti di conferimento nella rete comunale riportati nel vigente atto autorizzativo sono 34;
- ✓ la ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del vigente atto autorizzativo per quanto concerne la matrice scarichi con la realizzazione di nuovi punti di immissione nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Bologna - IDAR, a seguito della realizzazione di nuovi padiglioni espositivi:
 - Nuova immissione 35 costituito dall'immissione in p.f. di:
 - due collettori di acque meteoriche non contaminate derivanti da coperti;
 - un collettore di acque nere che convoglia in p.f. le acque derivanti da bagni e servizi del nuovo complesso formato dai padiglioni 28-29-30 e dal Mall;
 - Nuova immissione 36 è costituita dall'immissione in p.f. del troppo di una vasca di raccolta interrata del volume di circa 100 m³ dell'acqua piovana dei coperti utilizzata, tramite rete duale, negli scarichi dei wc del nuovo complesso formato dai padiglioni 28-29-30 e dal Mall;
 - Nuova immissione 37 è costituita dall'immissione in p.f. della miscela:

- dei reflui derivanti da bagni e servizi
- dal troppo di una vasca di raccolta interrata del volume di circa 130 m³ dell'acqua piovana dei coperti utilizzata, tramite rete duale, negli scarichi dei wc del nuovo padiglione 37;
- Nuova immissione 38 è costituita dall'immissione in p.f. di reflui di tipo misto derivanti dal nuovo padiglione 37;
- Inoltre, è stato realizzato lo spostamento del pozzetto d'ispezione n. 21, per consentire la costruzione del nuovo padiglione 37;
- ✓ Nella relazione tecnica allegata all'istanza, il richiedente evidenzia che, le vasche di raccolta interrate, in precedenza descritte, non hanno funzione di laminazione delle acque meteoriche;
- ✓ Gli interventi di realizzazione dei nuovi padiglioni 28-29-30 e del Mall, ha comportato l'impermeabilizzazione di circa 870 m² di area precedentemente permeabile, il richiedente l'istanza stima in circa 11 l/s l'apporto aggiuntivo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate, derivanti da coperti e aree di transito;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno**

essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto BOLOGNA FIERE S.p.a.
comune di Bologna - via della Fiera n° 20**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di organizzazione di fiere e convegni svolta dalla società BOLOGNA FIERE Spa nello stabilimento posto in comune di Bologna, via della Fiera n° 20, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BOLOGNA FIERE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2 – E3 – E4 - E5
PROVENIENZA: CALDAIE CONDENSAZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 3,024 MW

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 3,055 MW

Portata massima	8600 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA – 1,613 MW

Portata massima	4600 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONI E9 – E10 – E11 - E13

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,008 MW

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	120 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONI E14 - E15

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – 1,341 MW

EMISSIONE E19

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 1,276 MW

Portata massima 3800 Nm³/h
Durata massima emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 190 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 120 mg/Nm³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONI E20

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – PADIGLIONE 37 - 1,170 MW

Portata massima 1200 Nm³/h
Durata massima emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 190 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 120 mg/Nm³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,605 MW

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,726 MW

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,766 MW

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTOGENO DI EMERGENZA – 0,202 MW

Portata massima 2200 Nm³/h
Durata massima emergenza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

Valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del

gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/5/2023 e successive integrazioni.
- Pratica Sinadoc 21282/2023. Documento redatto in data 12/12/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della BOLOGNAFIERE S.p.A. ubicato in Via della Fiera n. 20, c.a.p. 40127,
Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società BOLOGNAFIERE S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta come trascurabili gli impatti acustici indotti dall'intervento.
2. Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota prot. 204 del 2/11/2023, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Bologna in data 24/2/2020 (confluita nella pratica Sinadoc 8886/2020).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/5/2023 e la successiva integrazione:

Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico Previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/10/2023 dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla BOLOGNAFIERE S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 178632 e 178640 del 20/10/2023).

Pratica Sinadoc 21282/2023. Documento redatto in data 12/12/2023

PROT. UFF. N. **204**
del 02/11//2023

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

PEC: suapaccessounitario@pec.comune.bologna.it

Oggetto: PG 342670/2023 - Richiesta di modifica sostanziale dell'AUA riferita al Quartiere fieristico sito in via della Fiera n. 20 - BolognaFiere Spa.

Contributo in merito alla documentazione acustica integrativa.

Con PG 342670/2023 è stata attivata da BolognaFiere Spa la richiesta di modifica sostanziale della vigente AUA, consistente nell'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno (impianto M20, emissione E20) presso il padiglione 37 all'interno del Quartiere fieristico.

Poiché nella documentazione acustica allegata all'istanza era stato indagato l'impatto indotto dalle sole UTA a servizio del padiglione ma non quello del gruppo elettrogeno oggetto della modifica sostanziale, con prot. 169/2023 si chiedeva di allegare la Doima anche per quest'ultima sorgente, dimostrandone il rispetto dei limiti normativi.

Con PG 701954/2023 è stata trasmessa, da codesto Sportello, la revisione datata 12.10.2023 della Doima contenente gli esiti della simulazione acustica condotta per il gruppo elettrogeno.

In funzione dei risultati restituiti dal software previsionale sono calcolati, in facciata ai ricettori esistenti, dei livelli massimi di 25,6 dBA per gli edifici residenziali e di 40,1 dBA per quelli direzionali (fruiti solo in periodo diurno).

Essendo tali valori significativamente inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (50 dBA diurni, 40 dBA notturni), il tecnico competente dichiara la compatibilità acustica in merito all'attivazione della nuova sorgente sonora.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Preso atto delle informazioni contenute nella Doima, che dimostrano che il gruppo elettrogeno fornisce un contributo trascurabile per i ricettori presenti nella zona, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi alla modifica sostanziale in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.